



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze: / 493/06
Registro Generale: 418/2006

nelle persone dei Signori:
DOMENICO GIORDANO Presidente
RICCARDO GIANI Ref. , relatore
VINCENZO BLANDA Ref.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 Febbraio 2006

Visto il ricorso 418/2006 proposto da:

STRAZIOTA ANTONIO ED ALTRI
BENEDETTI GIOVANNI
GRECO FILOMENA
UNIONE INQUILINI
S.I.C.ET.
S.U.N.I.A.

rappresentato e difeso da:

ANGIOLINI VITTORIO
MAIA RICCARDO

con domicilio eletto in MILANO 5789AF

GALLERIA DEL CORSO, 1
presso
MAIA RICCARDO

contro

COMUNE DI MILANO
rappresentato e difeso da:
SURANO MARIA RITA
FRASCHINI ANTONELLA
MERONI RUGGERO

MARINELLI IRMA
FERRADINI ELENA
LIMONGELLI ARIBERTO
PAVIN ANNA MARIA
COZZI PAOLA
SILVIA DONATELLA

con domicilio eletto in MILANO
VIA DELLA GUASTALLA, 8
presso
AVVOCATURA COMUNALE

e nei confronti di
REGIONE LOMBARDIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Milano del 22 novembre 2005 n. 77, avente ad oggetto "Vendita con la procedura di asta pubblica dell'immobile di proprietà comunale sito in Milano, Piazzale Dateo n. 5, come pubblicata all'albo pretorio dal 25 novembre 2005 al 10 dicembre 2005; di tutti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO

Udito il relatore Ref. RICCARDO GIANI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Considerato che sussiste la legittimazione processuale dei ricorrenti sia con riferimento a SICET, SUNIA e Unione Inquilini – in quanto organizzazioni sindacali statutariamente operanti a tutela degli inquilini e assegnatari di alloggi pubblici e privati – sia in relazione ai signori Antonio Straziota, Giovanni Benedetti e Filomena Greco, in quanto affittuari di appartamenti siti nell'immobile di piazza Dateo prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione e titolari di un legittimo affidamento al rientro negli stessi, specificamente ingenerato dallo stesso Comune di Milano attraverso la comunicazione di conclusione dei lavori e conseguente invito a manifestare la disponibilità al ritorno negli alloggi loro originariamente assegnati;

Rilevato che l'immobile sito in Milano, piazza Dateo n. 5, rientra nel novero dei beni comunali destinati all'edilizia residenziale pubblica, in quanto acquistato dal Comune nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare e ristrutturato con fondi specificamente destinati all'edilizia popolare (art. 1, comma 1, legge 24.12.1993, n. 560);

Considerato che l'art. 1, comma 3, legge 560/93 – espressamente richiamato dall'Amministrazione nel provvedimento di autorizzazione alla vendita in blocco – nell'escludere, per gli immobili soggetti a vincolo storico, l'applicazione della disciplina per la vendita degli immobili di ERP posta dalla stessa legge 560/93, postula non già una libertà di alienazione bensì l'operatività del "regime ordinario, connotato, salvo eccezioni molto limitate, dal divieto di cessione in proprietà" (Corte cost. 7 dicembre 1994, n. 417);

Considerato che, allo stato, non risulta rimosso il vincolo di destinazione ad edilizia residenziale pubblica dell'immobile di piazza Dateo e la conseguente sua appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 28 Febbraio 2006

Il Presidente



L'Estensore

